



COMUNE DI VILLA D'OGNA

Provincia di Bergamo

Codice Ente **10245**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione seduta Pubblica

Sigla	Numero	Data	
C.C.	18	03-08-2015	COPIA

OGGETTO: ISTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, APPROVAZIONE DEL CORRELATO REGOLAMENTO COMUNALE E DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015.

L'anno *duemilaquindici* il giorno *tre* del mese di *agosto* alle ore **20:00** nella sede delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali; all'appello risultano:

<i>Presenti / Assenti</i>	
BELLINI ANGELA	Presente
MORANDI LUCA	Presente
DORATI SILVIO	Assente
PEDRANA VERA	Presente
BARONCHELLI SILVIO	Presente
FANTONI ATTILIO	Assente
FIORINA GIANLUCA	Presente

Totale Presenti 5

Totale Assenti 2

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE **INVIDIATA ALESSANDRO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Ricontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il SINDACO **BELLINI ANGELA** assume la presidenza, dichiarata aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

PARERE PREVENTIVO

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile
sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Addi, 11-07-2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Miriam Morandi

Subentra alla seduta il consigliere Fiorina Gianluca.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto

sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

ATTESO che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

RICHIAMATO in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

ATTESO che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di addizionale comunale all'IRPEF:

- consentono di salvaguardare i redditi più bassi adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli;
- devono essere sfruttati prevedendo n. 5 aliquote differenziate e progressive, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF;

DATO ATTO che questo comune non ha mai applicato l'addizionale comunale all'IRPEF;

VISTO lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale per l'esercizio 2015 ed approvato con Deliberazione n. 74 del 04.07.2015;

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nella relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017;

VISTI i decreti del Ministero dell'Interno in data 24.12.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2014, in data 16.03.2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21.03.2015 e del 13.05.2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20.05.2015 con i quali sono stati differiti rispettivamente al 31.03.2015 al 31.05.2015, e al 30.07.2015 il termine di deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015;

DATO ATTO che con provvedimento n. 10 del 27.03.2015 veniva approvato dal Consiglio Comunale il bilancio di previsione 2015/2017 con i relativi allegati, pur con le ovvie incognite legate alla fiscalità locale;

VISTO l'art. 31 della L. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012 e ss.mm.ii.) che sottopone, a decorrere dell'esercizio 2013, al Patto di Stabilità anche i comuni con popolazione compresa tra i 1001 e i 5000 abitanti – popolazione definita secondo i criteri stabiliti dall'art. 156, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO della pubblicazione nel sito della finanza locale del Fondo di solidarietà comunale **anno 2015 per un importo di € 355.499,96 , rispetto all'importo anno 2014 pari a € 435.022,62;**

POICHE' l'entità di tale importo è stato solo in parte previsto nel Bilancio di Previsione 2015/2017 approvato con delibera consiliare sopra menzionata e che tale minore entrata causerebbe un insanabile squilibrio di bilancio, oltre al non rispettare i parametri del Patto di Stabilità;

RILEVATO che le azioni da intraprendere al fine di sanare detto sbilanciamento possono così sintetizzarsi:

1. maggiori entrate con eventuale istituzione dell'Addizionale Comunale IRPEF e/o aumento ulteriori imposte comunali
2. riduzione della spesa corrente;

CONSIDERATO che, verificati tutti i capitoli di spesa, non è possibile ridurre la spesa corrente, ma bensì la stessa deve essere aumentata in particolare per l'assistenza scolastica alunni diversamente abili come da comunicazione ricevuta nel corso del mese di Giugno 2015 da parte del servizio competente;

RITENUTO necessario nell'ambito della manovra di bilancio 2015/2017 – riapprovazione:

- ✓ istituire l'addizionale comunale IRPEF e relativa approvazione del regolamento come segue:
 - ⇒ soglia di esenzione € 10.000
 - ⇒ scaglione da 10.000 a 15.000 euro 0,40 %

- ⇒ scaglione da 15.000 a 28.000 euro 0,50 %
- ⇒ scaglione oltre i 28.000 euro 0,60 %

QUANTIFICATO presuntivamente in € 100.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio Baronchelli Silvio;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000, giunto al protocollo generale dell'ente in data 22.07.2015 e registrato al progressivo n. 2633 ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
- gli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 42 ("Attribuzioni dei Consigli") del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- gli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 147 bis, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, inserito nel presente atto;

Con n. 4 voti favorevoli e **n. 1 astenuto (Fiorina Gianluca)** su n. 5 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare, per le motivazioni espone in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il Regolamento relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, composto da n. 12 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. Di quantificare presuntivamente in € 100.000,00 il gettito derivante dalla istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il Regolamento di cui al precedente punto 2;
4. Di dare atto che il presente Regolamento esplica i propri effetti a decorrere dal 1° gennaio 2015;
5. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni, in L. 214/2011;
6. Di pubblicare il presente Regolamento:
 - ✓ sul sito istituzionale del Comune
 - ✓ all'Albo Pretorio del Comune on-line, per 30 giorni consecutivi;
7. Di dichiarare la presente, con separata votazione - n. 4 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Fiorina Gianluca), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.



IL SINDACO
F.to ANGELA BELLINI



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALESSANDRO INVIDIATA

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Addì, 03-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALESSANDRO INVIDIATA



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del T.U. Ordinamento Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Addì, 28-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
ALESSANDRO INVIDIATA

RELATA DI PUBBLICAZIONE: Si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, 18-08-2015

per IL RESPONSABILE DELL'ALBO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Eugenia Stabilini



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Eugenia Stabilini